## LEGGI D'ITALIA

Ministero dell'interno Circ. 5-10-2011 n. 11001/119/7/22 D.P.C.M. 30 giugno 2011 sulla Stazione Unica Appaltante. Emanata dal Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, Uff. II - Ordine e sicurezza pubblica.

Circ. 5 ottobre 2011, n. 11001/119/7/22 (1).

D.P.C.M. 30 giugno 2011 sulla Stazione Unica Appaltante.

| (1) Emanata dal Ministero dell'i<br>pubblica. | nterno, Gabinetto del Ministro | , Uff. II - Ordine e sicurezza |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                                |                                |

- Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica Loro sedi
- Ai Sigg.ri Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
- Al Sig. Presidente della regione autonoma Valle D'Aosta Aosta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 200 del 29 agosto 2011 il D.P.C.M. 30 giugno 2011, al quale l'*art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136* recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", affida il compito di individuare e definire le modalità di promozione della Stazione Unica Appaltante.

Nel sottolineare l'importanza della tematica, si segnala all'attenzione delle SS.LL. che l'istituzione di tale organismo costituisce un'iniziativa di particolare rilevanza per le molteplici potenzialità che lo stesso può offrire nel settore dei contratti pubblici.

Attraverso tale strumento è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Una struttura altamente qualificata, come la Stazione Unica Appaltante, assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione più snella e tempestiva, ma permette anche di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso.

Allo stesso modo, tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura

specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti. In tal senso, l'istituzione dell'organismo è di immediata utilità soprattutto, ma non solo, per gli enti locali di piccole dimensioni, spesso chiamati a confrontarsi con la complessità delle procedure di gara, potendo contare su una struttura inevitabilmente limitata.

La concentrazione delle procedure di gara in un organismo a ciò destinato, permette evidentemente anche di meglio focalizzare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, che attualmente viene condotta su una pluralità di stazioni appaltanti.

Con questa consapevolezza, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento, tenendo conto delle notevoli possibilità connesse all'istituzione della Stazione Unica Appaltante, ma anche dell'impegno che deve essere profuso affinché con la sua realizzazione possano essere effettivamente raggiunti gli obiet:ivi che ci si prefigge.

Il D.P.C.M. 30 giugno 2011 individua i soggetti che possono aderire a tale organo così come, in linea con quanto previsto dall'*art. 13 della L. n. 136/2010*, il carattere facoltativo di tale adesione, sul presupposto che, affinché lo stesso possa essere veramente utile e funzionale, occorre che vi sia una spontanea e convinta adesione da parte dell'Amministrazione interessata, basata sulla consapevolezza dei vantaggi che l'affidamento delle procedure di gara ad una struttura specializzata comporta.

Al fine di incentivare la sua realizzazione, con il D.P.C.M. 30 giugno 2011 vengono individuate le attività e i servizi che la Stazione Unica Appaltante può svolgere, indicati gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare tra l'ente aderente e la stessa, definite le forme di monitoraggio e la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Nel tener conto delle diverse esigenze che vi possono essere sul territorio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene una notevole apertura sul piano dell'estensione territoriale dell'organo in esame, prevedendo che lo stesso possa svolgere la propria attività in ambito regionale, provinciale e interprovinciale, comunale e intercomunale.

Sul piano operativo, il suo compito è quello di curare la procedura di gara nel suo complesso.

Esso, infatti, è chiamato a collaborare con l'ente aderente all'individuazione dei contenuti dello schema di contratto, a curare gli adempimenti relativi alla procedura di gara per la scelta del contraente privato in tutte le sue fasi e a cooperare con l'ente aderente ai fini della stipula del contratto. Tale organo è chiamato anche a curare gli adempimenti relativi all'eventuale contenzioso insorto in relazione alla procedura di affidamento.

Le convenzioni tra l'ente aderente e la Stazione Unica Appaltante dovranno prevedere le modalità della collaborazione tra la stessa e l'ente aderente, a partire dalla definizione degli ambiti di operatività in cui si esplica tale collaborazione, che possono essere determinati sulla base degli importi di gara dei contratti pubblici o di altri criteri.

Article

& left

- 1 1·

1. 1. 14 \$7.5

Le suddette convenzioni dovranno, inoltre, prevedere le modalità di rimborso dei costi sostenuti, la ripartizione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento e, al fine di agevolare la programmazione dell'attività, l'obbligo di comunicazione da parte dell'ente aderente dei contratti per i quali si prevede l'affidamento.

Sul piano del monitoraggio antimafia nel richiamare, innanzitutto, le disposizioni già esistenti in materia, viene prevista la possibilità per il Prefetto di chiedere alla Stazione Unica Appaltante ogni informazione che possa essere utile a tal fine.

Il decreto contempla anche la possibilità per il Prefetto di chiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, nonché dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

Particolare rilevanza riveste, inoltre, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio in oggetto che prevede come con specifiche intese si possano introdurre ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione a tutela dell'economia legale.

Proprio con tale previsione si intende ulteriormente valorizzare i protocolli di legalità, che hanno consentito di raggiungere notevoli risultati grazie alla loro duttilità, in virtù della quale è possibile adeguare le misure di prevenzione delle infiltrazioni criminali alle peculiarità locali e alle specifiche caratteristiche degli interventi.

Dal quadro sopra delineato ernerge l'importanza di istituire l'organismo in esame in modo da sviluppare una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, intesa come capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità e efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

In considerazione di quanto sopra si invitano le SS.LL. ad attivare ogni iniziativa utile per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante, a partire da un'adeguata sensibilizzazione delle Amministrazioni territoriali, nonché delle Amministrazioni statali periferiche interessate, valutando, a tal fine, anche la possibilità di esaminare l'argomento nell'ambito della Conferenza Permanente di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Delle iniziative avviate e dei risultati raggiunti si prega di voler informare, con cadenza semestrale, l'Ufficio di Gabinetto anche di fine di poter fornire, in sede di Conferenza Unificata, come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 30 giugno 2011, le informazioni sul relativo stato di attuazione.

Il Ministro

Roberto Maroni

D.P.C.M. 30 giugno 2011 D.P.C.M. 30 giugno 2011, art. 1 L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 13 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 11